



**MO. V.I. CAMPANIA ONLUS
MOVIMENTO CAMPANIA PER LA VITA
INDIPENDENTE**

Sede legale: Via Poseidonia, 15 - Marina di Ascea - 84046 (Sa)

Info: Cell. +39-349.5373758; Email: info@movicampania.org

C.F. 93025780656



Verbale di Assemblea straordinaria del 21 settembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 18,00, presso la sede dell'Associazione MO.V.I. Campania Onlus sita in via Poseidonia, n. 15 Marina di Ascea (SA), si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci della detta associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Modifica dello statuto.**
- 2. Modifica della denominazione dell'associazione.**
- 3. Valutazione dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro della Regione Campania delle APS ai sensi della vigente normativa in materia e conseguentemente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Adempimenti conseguenti.**
- 4. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Maria Rosaria Duraccio, che constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso consegnato unitamente alla copia del nuovo statuto a mani a tutti i soci, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti numero 10 soci su numero 10 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario Donatella Donatelli.

Sono presenti i seguenti soci:

1. Luciano Duraccio
2. Daniela Ruocco
3. Donatella Donatelli
4. Carmela Ferrara
5. Salvatore Duraccio
6. Giampaolo Galietta
7. Marisa Peluso
8. Maria Rosaria Duraccio
9. Marco Feola
10. Simonetta Annunziata

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è reso necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo integrale Statuto sociale essendosi resa indispensabile la modifica dello stesso per renderlo più confacente alle nuove esigenze di carattere associativo e di sistemazione dell'attività della stessa Associazione nel rispetto della Costituzione Italiana, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e delle Leggi Regionali in materia di volontariato, del Codice Civile e di tutta la normativa in materia, anche al fine di poter partecipare ad eventuali bandi pubblici dedicati agli Enti del



**MO. V.I. CAMPANIA ONLUS
MOVIMENTO CAMPANIA PER LA VITA
INDIPENDENTE**

Sede legale: Via Poseidonia, 15 - Marina di Ascea - 84046 (Sa)
Info: Cell. +39-349.5373758; Email: info@movicampania.org
C.F. 93025780656

Terzo settore, e chiede l'approvazione del nuovo integrale testo, dando atto che i soci ne hanno già preso visione prima d'ora, e dandone comunque lettura in tale sede.

Si passa, quindi, alla valutazione del **secondo punto** all'ordine del giorno. Il Presidente, ricordando preliminarmente che l'associazione non è mai stata iscritta nell'Anagrafe delle Onlus, propone la variazione dell'attuale denominazione dell'Associazione nella seguente, resa necessaria dalle nuove disposizioni di legge e da problemi di omonimia con un'altra realtà associative: "MO.V.I.CA, Movimento Campania per la Vita Indipendente delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale", in breve: "MO.V.I.CA A.P.S.".

Si passa, quindi, alla valutazione del **terzo punto** all'ordine del giorno. A tal proposito il Presidente, ribadendo che l'Associazione non è mai stata iscritta nell'Anagrafe delle Onlus, evidenzia l'opportunità di iscrivere l'Associazione "MO.V.I.CA, Movimento Campania per la Vita Indipendente delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale", in breve: "MO.V.I.CA A.P.S." nel Registro delle A.P.S. della Regione Campania ai sensi della vigente normativa in materia e conseguentemente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità delibera:

- 1) di approvare la modifica integrale dello Statuto così come già preso in visione dai soci;
- 2) di variare l'attuale denominazione dell'Associazione nella seguente: "MO.V.I.CA, Movimento Campania per la Vita Indipendente delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale", in breve: "MO.V.I.CA A.P.S.".
- 3) di iscrivere l'Associazione "MO.V.I.CA, Movimento Campania per la Vita Indipendente delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale", in breve: "MO.V.I.CA A.P.S." nel Registro delle APS della Regione Campania ai sensi della vigente normativa in materia e conseguentemente - alla sua attivazione - nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il nuovo integrale testo dello Statuto, viene allegato in originale al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane dal Presidente.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Ascea, 21 settembre 2020

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Maria Rosaria De Mello

IL SEGRETARIO

Giuseppina Rossetti

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Valle della Lucania

Atto registrato il 01.10.2020 al n. 1087 Serie 3
Esatto € 200,00 (duecento, 00)

L'ADDEBITA

[Firma]

Firma su delega del Direttore

R. di Salerno



STATUTO

Articolo 1 – Denominazione ed iscrizione

1. E' costituita ed organizzata, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti anche CTS), del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione denominata: "Movimento Campania Per La Vita Indipendente delle persone con disabilità, Associazione di Promozione Sociale, in breve: "MO.V.I. CA APS", da ora in avanti "associazione".

2. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore (di seguito RUNTS), nelle more della sua attivazione, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101, comma 3 CTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Articolo 2 – Sede

L'associazione ha sede in Via Poseidonia n. 15 (Cap 84046), Marina di Ascea (SA).

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anche sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 4 – Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore di associati, loro familiari o di terzi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22.06.16, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 nei

confronti di soggetti che versano in situazione di svantaggio sociale, psichico e culturale;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135;



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale in favore di soggetti che versano in situazione di svantaggio sociale, psichico e culturale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in favore di soggetti che versano in situazione di svantaggio sociale, psichico e culturale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui alla lettera p) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui alla lettera q) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla lettera u) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui alla lettera w) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

3. L'Associazione, in particolare, ha a cuore la tutela dei diritti delle persone con disabilità sulla base dei principi contenuti nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni unite, ratificata dall'Italia con Legge 18/2009, con particolare riguardo al tema della vita indipendente (art. 19 della Convenzione). Inoltre, mira a diffondere la conoscenza della problematica della Vita Indipendente per le persone con disabilità al fine di permettere loro di richiedere e ottenere concretamente l'assistenza personale autogestita.



4. L'Associazione condivide la filosofia e i principi del Movimento Internazionale per la Vita Indipendente e di ENIL (European Network on Independent Living - Rete Europea per la Vita Indipendente), nel senso che opera con determinazione affinché le persone con disabilità che hanno necessità di assistenza personale e scelgono di fare "Vita Indipendente" possano raggiungere effettivamente queste possibilità.

5. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- * promuovere, sostenere e attuare a tutti i livelli le iniziative necessarie a ottenere il riconoscimento e l'esigibilità concreta dei diritti "fondamentali" delle persone con disabilità riconosciuti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità;
- * operare direttamente con le persone con disabilità e nei confronti delle Istituzioni facendo conoscere e informando direttamente le persone con disabilità delle potenzialità della "Vita Indipendente" e dell'assistenza personale autogestita;
- * informare circa le opportunità per esercitare il proprio diritto alla "Vita Indipendente" e per richiedere e poter ottenere l'assistenza personale;
- * proporre e fornire, attraverso la "consulenza alla pari" (peer counselling) e la documentazione dei successi ottenuti e delle buone prassi adottate, il supporto psicologico, pratico e tecnico alla persona che volesse rendersi indipendente;
- * diffondere le informazioni e informare le persone con disabilità delle leggi, delle norme o degli specifici articoli di legge che già prevedano e favoriscono la "Vita Indipendente";
- * diventare punto di riferimento per quanti fossero ben motivati ad avviare e a realizzare personalmente il proprio progetto di indipendenza, attraverso l'utilizzo degli strumenti normativi, amministrativi e organizzativi disponibili;
- * seguire le persone con disabilità nel percorso di conoscenza delle potenzialità della "Vita Indipendente" e dell'assistenza personale e appoggiare le loro azioni e rivendicazioni;
- * organizzare corsi di informazione e preparazione sull'assistenza personale autogestita, sulle leggi e le normative che prevedono la "Vita Indipendente";
- * affrontare l'informazione per altri aspetti della vita quotidiana delle persone con disabilità, quali il lavoro e la formazione, la mobilità e le barriere architettoniche, il tempo libero e altre eventuali necessità più specifiche e più personali;
- * operare nel campo degli ausili innovativi e delle applicazioni della tecnologia avanzata di effettiva utilità e di provata efficacia per migliorare alcune necessità della vita quotidiana delle persone con disabilità;
- * essere punto di riferimento per la possibilità di individuare e proporre, almeno al primo livello, chi si propone per un'attività professionale in qualità di "Assistente personale";
- * operare nel campo della "Vita Indipendente" sia con le persone con disabilità, sia con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
- * promuovere attività e iniziative a tutti i livelli, soprattutto istituzionali, per attivare più efficaci modi anche legislativi, di sostegno alla "Vita Indipendente"



e di diffusione qualificata dell'informazione a quanti ne abbiano necessità;

- * informare i referenti istituzionali, gli enti gestori e i soggetti delle attività socio - assistenziali delle potenzialità della "Vita Indipendente" e delle normative che la prevedono per richiederne l'applicazione e per proporre l'attivazione di progetti specifici;

- * fornire, ad altre organizzazioni di persone con disabilità aventi le stesse finalità dell'Associazione o che operano nel campo della disabilità, informazioni e documentazione per conoscere e permettere di far conoscere, la "Vita Indipendente" e l'assistenza personale;

- * promuovere e organizzare, anche con finalità di autofinanziamento, manifestazioni culturali, conferenze, mostre, convegni, workshop, dibattiti, stage e promuovere raccolte fondi; diffondere le informazioni utilizzando strumenti tradizionali, supporti multimediali, newsletter e comunicazioni ai soci, organizzando e gestendo seminari informativi e corsi di formazione per le persone con disabilità e attivando opportuni sistemi telematici;

- * sviluppare la sua azione, le sue attività e iniziative operando e stabilendo rapporti di collaborazione con le organizzazioni che condividono simili finalità, sia in Italia sia all'estero, con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;

- * svolgere attività di consulenza familiare; di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona;

- * svolgere attività di sviluppo armonico dell'individuo, anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario e urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa, in particolare quando si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione e di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione, laddove siano individuati fattori a rischio, di emarginazione e disadattamento;

- * organizzare e gestire servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini;

- * organizzare e gestire centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;

- * progettare e programmare laboratori didattici anche in collegamento con altri organismi, nonché progettare e realizzare mostre, eventi culturali, laboratori ed attività affini a carattere temporaneo o permanente, utilizzando diverse tecniche espressive e comunicative (tradizionali, audiovisivi, multimediali);

- * realizzare e diffondere prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali, quali ad esempio: pubblicazione degli atti relativi ai convegni, seminari, studi e ricerche, bollettino dell'Associazione, manualistica;

- * organizzare corsi di formazione, aggiornamento professionale, percorsi didattici, sia in presenza, sia on line e on demand, convegni, workshop e seminari;



* svolgere attività di ricerca e documentazione, nonché creare biblioteche e archivi per documentazione;

* promuove interventi volti a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà economiche, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

* predisporre ed erogare servizi, gratuiti ed a pagamento, volti a sostenere le situazioni di bisogno e di difficoltà.

5. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in forma di azione volontaria ovvero di mutualità.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

8. L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 5 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Patrimonio e sua destinazione

1. Il patrimonio dell'associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo di dotazione dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli fissati. 4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea

quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Sono aderenti all'associazione:

- I soci fondatori

- I soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione stabilendone scopi e finalità.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Possono diventare "soci onorari" ovvero soci "sostenitori" sia le persone fisiche che gli enti privati non profit.

Sono soci sostenitori coloro che volontariamente contribuiscono, finanziariamente o in altri modi, alla realizzazione delle finalità sociali. Sono soci onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemeritenze e servizi resi alla comunità o all'Associazione, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo e ammessi alle iniziative e attività dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi.

È esclusa la temporaneità alla vita associativa ed è prevista per gli associati o partecipanti (e cioè per i soci fondatori ed i soci ordinari) il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

3. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

4. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

5. Se dopo la costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo di legge, deve essere reintegrato entro un anno.



6. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La domanda deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

8. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'associazione; il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa associazione, legittima il recesso. Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi degli oneri e/o degli obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

- mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

9. Le deliberazioni prese in materia di recesso (legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'associazione o verso i terzi (nell'ambito dell'attività dell'associazione) che risultino pendenti al momento



della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'associazione dall'associato escluso. L'associato moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

10. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

11. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritti sul patrimonio dell'associazione.

12. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma dei commi 8 e 9 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), da spediti entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Articolo 8 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 9 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.



3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione di un registro in cui l'associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

Articolo 10 – Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

- Consiglio di amministrazione

- Presidente

- Vice-presidente

- Segretario generale

- Tesoriere

- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 11 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti con diritto al voto.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Per i Soci con disabilità, e soltanto per costoro, in presenza di particolari limitazioni funzionali e motivate difficoltà personali, il Consiglio Direttivo può autorizzare in casi particolari la partecipazione alle votazioni mediante l'uso di sistemi e strumenti informatico- telematici (posta elettronica, webcam o/e videotelefonata). I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'associazione. Non hanno diritto al voto gli associati sospesi e i soci onorari.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre il voto favorevole della metà più uno degli aderenti all'associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom o sistemi simili). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

13. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione.

14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Ne fanno comunque parte il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario generale e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale, il Tesoriere. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e conseguentemente deliberare anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom o sistemi simili). In tal caso la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla



sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale e il Tesoriere;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e sulla loro sospensione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. In situazioni di impossibilità alla firma per limitazioni motorio-funzionali, il Presidente delega il Vicepresidente e, comunque, con comunicazione al Consiglio Direttivo.

5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque



entro 30 giorni.

Articolo 14

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15

Il Segretario generale coordina il funzionamento di tutte le attività dell'associazione e ne dirige la struttura organizzativa.

Articolo 16

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli ad idonea relazione contabile. Le cariche di Segretario generale e Tesoriere sono anche cumulabili nella stessa persona, e tale scelta dovrà essere fatta di volta in volta in occasione della nomina, della sostituzione o del rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 17 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 19 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, e comunque solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

Articolo 20 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 21 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 22 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori: a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



3. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Articolo 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. L'associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri regionali.

Articolo 24 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

